

Affidamento esclusivo del figlio minore in caso di genitore “autocentrato”

di LUANA LEO

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha statuito che, ove uno dei genitori si palesi “autocentrato”, nonché privo di capacità di ascolto e comprensione nei confronti del figlio, è opportuno affidare il minore in fase preadolescenziale all’altro genitore in via esclusiva, al fine di garantire la crescita sana e armoniosa dello stesso. Secondo costante orientamento della Corte, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare tutti i provvedimenti ritenuto necessari relativamente all’affidamento e alle modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario – costituisce, senza dubbio, «il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare la concreta non applicazione del principio là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell’indicato equilibrio». Tuttavia, la Corte non esclude la piena applicazione del principio della bigenitorialità, a fronte del perseguimento dello sviluppo del minore e della costituzione del suo rapporto con il genitore non collocatario, prospettando l’adozione di un percorso di recupero della “genitorialità” che nella sua *ratio* non è volto a interferire, ledendole, su scelte di autodeterminazione del genitore come individuo. La Corte di Cassazione, dunque, si discosta dalla prassi giudiziaria che intende l’affidamento condiviso come regola necessaria ed obbligatoria e l’affidamento esclusivo come ipotesi del tutto eccezionale. Al contempo, la Suprema Corte sottolinea come, sulla decisione di affidare in via esclusiva il minore in età preadolescenziale ad un solo genitore e ridurre le modalità di visita del genitore non affidatario, incida proprio la relazione conflittuale di quest’ultimo con il figlio.

La vicenda oggetto della decisione in commento trae origine dal rigetto della Corte di Appello di Catania del reclamo avanzato dal padre avverso il decreto del Tribunale locale che, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, affidava il minore in via esclusiva alla madre, stabilendo i tempi di permanenza del minore stesso con la figura paterna. La parte soccombente ricorreva in Cassazione, sostenendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337-ter, commi 1 e 2, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c.,

per avere la Corte di Appello affidato in via esclusiva il figlio alla madre malgrado le valutazioni negative della personalità di quest'ultima svolte dal medico del Reparto di Psichiatria Infantile, competente per territorio, e convalidate dal consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio. Alla luce di ciò, la Corte di Appello avrebbe valutato erroneamente le condotte della figura paterna, trascurando taluni atteggiamenti equivoci del minore e quanto emerso dal suo ascolto e dalla c.t.u. Con il provvedimento adottato, dunque, era stato leso il diritto alla bigenitorialità del figlio. In aggiunta, il percorso alla genitorialità suggerito, mirante alla maturazione del soggetto coinvolto, avrebbe violato il principio di autoresponsabilità, libertà e salute dell'individuo.

Secondo la Cassazione, la Corte di Appello aveva stabilito di affidare in via esclusiva alla madre il minore, ormai prossimo all'adolescenza, valorizzando la consapevolezza della donna dei propri limiti e la volontà manifestata di ricercare una soluzione al fine di risolvere il problema della personalità "autocentrata" del padre, inidoneo a comprendere e ascoltare il figlio, capacità essenziali per un buon genitore

Nel caso di specie, la decisione del giudice di affidare in via esclusiva il figlio alla madre è giustificata in nome del superiore interesse del minore, consacrato dalla l. n. 54/2006. I minori rientrano tra i soggetti più deboli, in quanto la loro stessa esistenza è vincolata e dipendente dalle decisioni degli adulti. Laddove il genitore viola o trascura i relativi doveri, con conseguente pregiudizio del figlio minore, ponendo dunque in essere una delle condotte previste nelle fattispecie di cui agli artt. 330 e 333 c.c., l'affidamento esclusivo è inevitabile. Un genitore "autocentrato", il quale manifesta scarsa attenzione ed affetto nei confronti del figlio, condiziona in maniera negativa la vita del minore.

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno porre l'accento sul recupero del ruolo di genitore. Della "genitorialità" è essenziale cogliere «il suo essere atto e processo creativo», e intendere tale concetto «non come staticità di un'essenza astratta ma come relazione in atto, concreta e produttiva: un divenire dialettico per eccellenza».

In conclusione, la pronuncia in commento risulta degna di rilievo non tanto per la scelta dell'affidamento esclusivo, quanto invece per un invito a sostenere il genitore in difficoltà.